

COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Provincia di Ascoli Piceno

N. REG. GEN. 273

COPIA DETERMINAZIONE RESPONSABILE SERVIZIO AMMINISTRATIVO-PERSONALE-INCARICATO

N.42 DEL 03-10-20

=====

Oggetto: SANIFICAZIONE LOCALI SEDE COMUNALE PER PREVENZIONE COVID-19 -
AFFIDAMENTO DIRETTO DITTA SA.TO. BIOTECH

=====

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO dott. Ercoli Pasquale

<><><><><><><><><><>

ESECUTIVITA' DELL'ATTO *****

La presente determinazione, ai sensi dell'art.151, comma 4, del T.U.EE.LL N.267 del 18.08.2000, é divenuta esecutiva il giorno 31-12-20 con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

*N. 188 del Registro delle
PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO*

La presente determinazione, ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza dell'azione amministrativa, é stata pubblicata all'Albo Pretorio comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi
dal 04-03-21 .

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.TO PAPONI SABRINA

Premesso che, in relazione all'emergenza sanitaria conseguente alla diffusione del Coronavirus, a livello statale sono state emanate diverse disposizioni finalizzate al contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica;

Visti il decreto legge 23 febbraio 2020, n.6 e i DPCM dell'8 marzo, del 9 marzo e del 11 marzo 2020 con i quali il Governo ha emanato diverse misure urgenti per prevenire e contrastare la trasmissione del virus;

Dato atto che, conseguentemente, sono state emanate dal Ministro per la pubblica amministrazione le Direttive n. 1 e 2 contenenti le indicazioni in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art.2, co. 2 del d.lgs. 165/2001;

Visto che la direttiva n. 2, in particolare, al punto 7) prevede, quali ulteriori misure di prevenzione, che le amministrazioni pubbliche assicurino che venga effettuata un'accurata disinfezione delle superfici e degli ambienti di lavoro;

Evidenziato che in data 14 marzo 2020 è stato sottoscritto il "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" tra le parti sociali, in attuazione dell'art.1, co. 9), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, nel quale è contenuta la raccomandazione di incentivare le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro;

Dato atto che l'art. 114 del DL n. 18 del 17 marzo 2020 prevede l'istituzione di apposito fondo finalizzato a concorrere al finanziamento delle spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi dei Comuni;

Ritenuto opportuno, stante la necessità di fronteggiare la diffusione del virus COVID-19 ed in un'ottica di tutela della salute e della sicurezza nei locali, procedere alla sanificazione della sede comunale, corredata da apposita certificazione;

Viste:

- la Circolare n. 5443/2020 del Ministero della salute ed i Rapporti ISS n. 5/2020, 19/2020 e, in particolare, 25/2020, riportanti le caratteristiche dell'attività di sanificazione, fondamentale nel quadro delle misure per la lotta al Covid-19;
- la Circolare 17644 del 22 maggio 2020, con la quale il Ministero della Salute ha ripercorso gli aspetti principali dell'attività di sanificazione di ambienti, superfici, indumenti e tessuti;

Evidenziato che la circolare del 22 maggio sopra indicata tratta anche di "Procedure di sanificazione riconducibili a ozono, cloro attivo generati in-situ, perossido d'idrogeno applicato mediante vaporizzazione/aerosolizzazione";

Dato atto che con nota prot. 8531 del 01/10/2020 è stato chiesto un preventivo di spesa all'operatore SA.TO BIOTECH, con sede ad Ascoli Piceno in Via del Bozzolo n. 3, C.F. e P.I. 02418650442, che dispone già di materiali e risorse idonee per l'intervento di sanificazione con perossido d'idrogeno;

Visto il preventivo arrivato con nota prot. 8565 del 02/10/2020 dell'importo complessivo di euro 1.290,00 (a cui aggiungere imposta di bollo pari ad euro 2,00) e ritenuta congrua l'offerta presentata in relazione alla dimensione dei locali ed al tipo di sanificazione effettuata;

Preso atto che ha assunto il ruolo di RUP il sottoscritto dott. Pasquale Ercoli, che dichiara, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e 42 del D. Lgs. n. 50/2016, di non trovarsi in situazione di conflitto di interessi, neppure potenziale, con il presente appalto;

Considerato che, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, le stazioni appaltanti senza la necessaria qualificazione di cui all'art. 38 del citato D. Lgs. 50/2016 possono, essendo stato sospeso fino al 31.12.2021 il comma 4 dell'art. 37, procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00 nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza e soggetti aggregatori;

Preso atto che:

- l'art. 26 della Legge n. 488 del 23.12.1999 (legge finanziaria del 2000 con la quale nasce il sistema delle Convenzioni) prevede che per l'acquisto di beni e di servizi l'Ente ricorra alle convenzioni Consip, ovvero si utilizzi il parametro qualità/prezzo come soglia massima per gli acquisti eseguiti al di fuori della Consip;
- il Decreto Legge n. 95 del 06.07.2012, convertito in legge con modificazioni Legge n. 135 del 07.08.2012 (c.d. "spending review 2"), prevede all'art. 1 – comma 1 – che i contratti stipulati in violazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23.12.1999 n. 488 "sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. Ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- l'art. 1, comma 449, II periodo, Legge 296/2006 prevede che le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 (tra le quali è ricompreso codesto Ente) possono ricorrere alle convenzioni, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo – qualità come limiti massimi per la stipula dei contratti;
- l'art. 1, comma 450, II periodo, Legge 296/2006 prevede che le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. 165 del 30 marzo 2001 (tra le quali è ricompreso codesto Ente), fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 dell'articolo in questione, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a euro 1.000,00 e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MePa) ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione della centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;
- l'art. 1, comma 130, della legge n. 145/2018 che ha innalzato da euro 1.000,00 a euro 5.000,00 l'importo, previsto dall'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 al di sopra del quale è obbligatorio il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi

Visto l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 76/2020 conv. in Legge n. 120 del 11 settembre 2020 secondo cui, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021, in deroga all'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, *“le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 secondo le seguenti modalità:*

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro”;

Ritenuto, per le ragioni espresse, di affidare il servizio in oggetto in favore della ditta SA.TO BIOTECH di Ascoli Piceno;

Vista la regolarità contributiva della ditta riscontrata con copia di DURC in corso di validità;

Acquisito, secondo le disposizioni dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ora A.N.A.C., ed in esecuzione di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 della legge 13/08/2010 n. 136 e s.m.ed i. ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il seguente codice identificativo della gara – CIG Z692F22AE9;

Dato atto che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) del codice la stazione appaltante ha la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Visto l'art. 1, comma 3, del D.L. n. 76/2020 che ha esteso anche agli affidamenti diretti espletati ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato D.L. la possibilità di essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016;

Visto l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e smi che consente l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, per forniture di importo inferiore ad euro 40.000,00;

Visto l'art.192 del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i., inerente la determinazione a contrattare e le relative procedure, per cui si rende necessario indicare:

- il fine che con il contratto si intende perseguire;
- l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

Vista la deliberazione di Consiglio di Consiglio Comunale n. 20 del 07/08/2020 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2020-2022;

Visto il D.Lgs. n. 50/2016;

Visto il Regolamento di contabilità vigente;

Visto il dlgs 18 agosto 2000 n.267;

Visto lo Statuto Comunale;

responsabile serv.amm.pers.incari n.42 del 03-10-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

DETERMINA

Che le premesse costituiscano parte integrante e sostanziale del presente atto;

Di aggiudicare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) – b) del D.Lgs. n. 50/2016 il servizio di sanificazione e disinfezione degli ambienti chiusi dell'edificio comunale sito in Piazza Aldo Moro n. 4, nell'ambito dell'emergenza Covid-19 alla ditta SA.TO BIOTECH, con sede ad Ascoli Piceno in Via del Bozzolo n. 3, C.F. e P.I. 02418650442;

Di stabilire, ai sensi dell'art.192 del D.Lgs.n.267/2000 quanto segue:

- fine del contratto: attività di sanificazione e disinfezione causa emergenza epidemiologica da Covid - 19;
- oggetto del contratto: servizio di sanificazione e disinfezione degli ambienti chiusi dell'edificio comunale sito in Piazza Aldo Moro n. 4;
- la scelta del contraente avviene mediante affidamento diretto nel rispetto di quanto disposto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. n. 76/2020 conv. in legge n. 120/2020, D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii e dalla normativa di settore;
- forma del contratto: affidamento diretto tramite scambio di corrispondenza commerciale;
- durata del contratto: dalla data di comunicazione dell'affidamento allo svolgimento del servizio che verrà effettuato con l'uso di perossido di idrogeno;
- importo contrattuale massimo: euro 1.290,00 (a cui aggiungere imposta di bollo pari ad euro 2,00) per complessivi euro 1.292,00 IVA esente;

Di impegnare ed imputare la spesa complessiva di euro 1.292,00 imputandola al capitolo 2013/2 del bilancio 2020 (cod. bilancio 11.01-1.03.01.02.999) nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28/12/2011 e del D.Lgs. n. 126/2014,

Di dare atto che la presente determinazione, comportando impegno di spesa, è stata trasmessa al Responsabile del Servizio finanziario ai fini dell'attestazione di regolarità contabile e copertura finanziaria ai sensi dell'art. 183, commi 7, 8 e 9, del D.Lgs. n. 267/2000;

Di dare atto che la Ditta è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente fornitura;

Dare atto che l'importo sarà liquidato successivamente allo svolgimento del servizio, a seguito di presentazione della relativa fattura debitamente vistata per "Nulla osta al pagamento" da parte del Responsabile del Servizio;

Il responsabile del procedimento è il Segretario Comunale Dott. Pasquale Ercoli in qualità di Responsabile dell'Area Amministrativa – servizio Segreteria;

La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'albo pretorio online.

Il Responsabile del Servizio

responsabile serv.amm.pers.incari n.42 del 03-10-2020 COMUNE DI ROCCAFLUVIONE

Dott. Pasquale Ercoli

LA PRESENTE DETERMINAZIONE:

-ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa è pubblicata all'albo pretorio comunale dal per 15 giorni consecutivi .-

[] comportando impegno di spesa è trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario per la apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

[] di dare atto che dalla presente determinazione non deriva, ne può derivare, un impegno di spesa a carico del bilancio comunale, tale da comportare copertura finanziaria da parte del Responsabile del Servizio.-

A norma dell'art. 8 della Lex n. 241/90, si rende noto che il Responsabile del procedimento è :

() il sottoscritto.

() il Sig.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

+-----+

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Ai sensi dell'art. 151, 4^ Comma del D.LGS.n. 267/2000

A P P O N E

il visto di regolarità contabile e

A T T E S T A

la copertura finanziaria della spesa

L'impegno contabile è stato registrato sull'intervento di cui all'ex Cap. del Bilancio del corrente esercizio finanziario.
Roccafluvione li 31-12-20

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO (dott. Ercoli Pasquale)

Copia della presente determinazione viene trasmessa al Sindaco ed al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 38 c. 3 del Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi come approvato dalla Giunta Municipale con atto n. 109 del 09.06.1998 in vigore dal 07.11.1998. Nel caso in cui l'atto abbia riferimenti di natura finanziaria anche alla Ragioneria per gli adempimenti di competenza.